

CISL SCUOLA di GENOVA  
c/

MIUR, Liceo STATALE SANDRO PERTINI

P.G. 1538/11  
C. 210

### IL TRIBUNALE DI GENOVA

IL Giudice Monocratico a scioglimento della riserva, Osserva.

Il ricorso, ex art. 28 Legge 300/70 proposto nell'interesse di CISL SCUOLA di Genova è infondato.

Preliminare all'esame della questione di diritto controversa appare l'individuazione della causa petendi fatta valere dall'OS CISL Scuola.

Il sindacato ricorrente attraverso il ricorso denuncia l'antisindacalità della condotta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Pertini consistita nel rifiuto di dare avvio, all'inizio dell'anno scolastico 2010/11, alle contrattazioni integrative di Istituto previste per le materie elencate alle lettere H, I ed M dell'art 6 CCNL; non può negarsi che la condotta tenuta dal Dirigente scolastico incida in maniera diretta sull'esercizio di una fondamentale attività sindacale, quella di negoziazione diretta alla conclusione del Contratto collettivo.

Si trascrive per motivi di opportunità l'art 6 che prevede che rientrano nella contrattazione integrativa le materie relative alle modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA; i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni

24/05/2011-24692 A

ADS(Genova)

Scadenza 19/11/2011

CT 1065/2011

Avv. ROCCHITTA GIANNARIO

pomeridiani;

L. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;

M. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Appare altresì necessario trascrivere l'art 54 del DLVO 150/2009 che rappresenta l'antecedente normativo che ha determinato la condotta del Dirigente Scolastico.

*La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell' art 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali e del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.*

Risulta pacifico in causa, giacché documentalmente provato, che il Dirigente Scolastico, a seguito dell'entrata in vigore degli artt 53 e 54 DLVO n150/2009, con nota del 7.12.2010 forniva alle RSU informativa sulle materie dell'organizzazione del lavoro, in particolare sulla assegnazione dei docenti ai plessi o succursali, sull'orario di insegnamento e sull'organizzazione e sull'orario lavorativo del personale ATA e sul codice di comportamento dei dipendenti MIUR, non consentendo l'apertura di un tavolo negoziale su tali materie.

In sostanza la Dott. Castelli, prendendo le mosse dal nuovo testo di cui all'art 5 DLVO n165/2001 come sostituito dal DLVO n150/09 che attribuisce agli organi preposti alla gestione il potere di assumere in via esclusiva le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei singoli rapporti di lavoro, salvo l'onere di informativa ai sindacati, ha ritenuto di non ammettere le materie di cui alla nota 7 dicembre 2010 all'attività di contrattazione integrativa.

In questo quadro normativo sinteticamente enunciato, arricchito invero dall'art 25 comma2 del DLVO 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali che nella fattispecie non vengono in rilievo, l'esercizio di poteri autonomi di direzione e di valorizzazione delle risorse umane, occorre interrogarsi se la condotta che la CISL scuola denuncia, integri o meno condotta antisindacale.



La dottrina che ha inteso dare una sistemazione di natura sistematica al delicato settore del riparto tra materie oggetto di riserva di legge e quelle che sono tuttora attribuite ai contratti collettivi nazionali nei diversi livelli riconosciuti, ha affermato che risultano espressamente sottratte alla contrattazione collettiva:

- l'organizzazione degli uffici (compresa dunque anche la c.d. micro organizzazione);

- le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9;

- le prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17;

- il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

- le 7 materie elencate nell'art. art. 2, co. 1°, lett. c), legge 23 ottobre 1992, n. 421 e quindi:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello

svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

In presenza di questa regolamentazione, che ha ridotto incisivamente l'ambito riservato alla contrattazione collettiva, il giudice reputa che la condotta lamentata non può essere qualificata come lesiva delle prerogative negoziali in quanto risulta conforme a norme di legge.

Orbene, ripercorrendo la previsione di cui all'art 6 CCNL, è possibile vedere che si tratta di materie estranee alla individuazione degli obblighi o dei diritti inerenti al rapporto di lavoro con il dipendente, che diversamente attengono alla definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli uffici o la gestione di momenti progettuali, quale quello del POF.

Quanto alla lettera *M* di cui all'art 6 CCNL di comparto, va evidenziato che la previsione contiene un riferimento ai criteri relativi "alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente educativo ed ATA", non alla determinazione della durata dell'orario settimanale dei dipendenti che è qualcosa di concettualmente diverso e rimesso alla fonte CCNL; rimane in tal modo non violato il limite tra determinazioni di valenza organizzativa, ex art 5 DLVO 165/2001 come modificato, e regolazione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro.

Va infine esaminata la questione relativa alla individuazione del momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal DLVO n150/09.

Va premesso che nel caso di specie non viene in rilievo la questione, assai controversa, della decorrenza degli effetti portati dal DLVO n150 sulla conservazione della vigenza della contrattazione collettiva nazionale, per il rilievo che il sistema rimette alla sola fonte della contrattazione integrativa la disciplina delle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale.

Deve quindi concludersi che la determinazione assunta dal Dirigente Scolastico produce una limitazione delle attribuzioni normative spettanti al Contratto integrativo d'Istituto, senza alcun riflesso sull'ambito proprio del CCNL di comparto.

In tale stato di cose, alla fattispecie deve applicarsi l'art 65 commi 1 e 2 del DLVO 150/2009 secondo cui qualora le parti non adeguino i contratti collettivi integrativi in essere alla nuova normativa legale che definisce gli ambiti riservati alla legge ovvero alla contrattazione collettiva, detti contratti integrativi cessano di produrre effetti dal 1 gennaio 2011.

In relazione a tale disciplina di fonte primaria dal significato univoco, può quindi ritenersi che il rifiuto di dar corso alla contrattazione integrativa d'istituto non concreta una condotta lesiva del ruolo istituzionale negoziale del sindacato ricorrente, essendo stata posta in essere una limitazione del ruolo negoziale conforme al diritto.

Del resto autorevole dottrina che ha affrontato la questione relativa alla normativa transitoria, ha evidenziato che la norma di cui all'art 65 comma 1 DLVO 150/09 non autorizza affatto a ritenere l'attuale sopravvivenza delle clausole dei contratti integrativi che si pongano in diretto contrasto con specifici precetti introdotti dal d. lgs. n. 150 (come, ad esempio, il già menzionato art. 5, comma 2 DLVO n. 165 del 2001), poiché ciò che il comma 2 dell'art. 65 proroga fino al 31 dicembre 2010 sono le disposizioni dei contratti collettivi attinenti a materie sulle quali la contrattazione non può più intervenire in virtù del nuovo art. 40, comma 1, d. lgs. n. 165.

Nel caso di specie vale la pena di aggiungere che avendo il Dirigente rifiutato la negoziazione su un numero limitato di materie, neppure si è

IRIEL

concretizzata una significativa erosione della funzione negoziale spettante all'Organizzazione Cisl Scuola.

Il ricorso va quindi respinto, con compensazione totale delle spese attese la novità del quadro normativo.


PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

GENOVA 19.5.2011

IL GIUDICE  
DR ALESSANDRO BARENGHI



TRIBUNALE DI GENOVA  
Copia conforme all'originale

Genova, 23 - 5 - 11

IL CANCELLIERE  
Marina CASANI